

**Direzione Generale**

**UDG5 – Trasferimento tecnologico**

*Prot. n. 3733 del 18/01/2021*

### **Ufficio Trasferimento tecnologico**

**Determina UDG5 - Approvazione dello schema di Contratto e Avvio della fase di negoziazione relativa al procedimento di individuazione del contraente per la stipula di Contratto di licenza esclusiva per la moltiplicazione ai fini della commercializzazione della selezione di nettaria denominata FRF 813, previo deposito di privativa comunitaria**

**VISTO** il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, recante *“Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”* e ss.mm.ii., pubblicato nella G.U.R.I. n. 284 del 3 dicembre 1999;

**VISTO** il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

**VISTA** la Legge 6 luglio 2002, n. 137, recante *“Delega per la riforma dell’organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici”*, pubblicata nella G.U.R.I. n. 158 dell’8 luglio 2002;

**VISTA** la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”* ed in particolare l’art. 1, comma 381, che ha previsto l’incorporazione dell’Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 dicembre 2016, n. 19083, con il quale è stato approvato il *“Piano degli interventi di incremento dell’efficienza organizzativa ed economica, finalizzati all’accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle strutture del CREA”*;

**VISTO** lo Statuto del CREA adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35 nella seduta del 22 settembre 2017;

**VISTI** i Decreti del Commissario Straordinario 10 giugno 2020 n. 72 e n.73, con cui sono stati emanati il *“Regolamento di Amministrazione e Contabilità”* e il *“Regolamento di Organizzazione e Funzionamento”* del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, approvati dal MIPAAF rispettivamente con note prot. n. 6032 e n.6033 del 29 maggio 2020;

**VISTO** l’articolo 100 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 che proroga i mandati dei componenti degli organi statuari degli enti pubblici di ricerca per tutta la durata dello stato di emergenza e, pertanto, fino al 30 luglio 2020, giusta delibera del Consiglio dei Ministri assunta in data 31 gennaio 2020, ivi incluso l’incarico di Commissario straordinario del CREA conferito al Cons. Gian Luca Calvi con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2019 e rinnovato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 2019;

**PRESO ATTO** che per effetto della proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021, stabilita con DPCM 7 ottobre 2020, ai sensi dell’articolo 100, secondo comma, della legge di

conversione 24/04/2020 n. 27, il mandato del Commissario straordinario e dei subcommissari è ulteriormente prorogato sino al 31 gennaio 2021;

**VISTI** i Decreti commissariali n. 130 del 17 settembre 2020 e n. 145 del 23 ottobre 2020, con cui rispettivamente è stato nominato il Direttore Generale del CREA ed è stata fissata al 1° novembre 2020 la data di decorrenza dell'incarico;

**VISTO** il Decreto del Direttore Generale f.f. del CREA n. 1215 del 03.12.2019, con il quale sono stati individuati gli atti alla firma del Direttore Generale, del Dirigente preposto alla Direzione Amministrativa e dei Dirigenti degli Uffici;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione dell'amministrazione centrale del CREA approvato con Decreto del Commissario straordinario del 18 febbraio 2020 n. 20;

**VISTO** il Decreto n. 87 del 28/02/2020 con il quale il Direttore Generale f.f. conferisce l'incarico di direzione dell'Ufficio UDG5 – Trasferimento tecnologico al Dott. Corrado Lamoglie;

**VISTO** il Decreto n. 142 del 20 marzo 2020 con il quale il Direttore Generale f.f. aggiorna l'assegnazione delle responsabilità in ordine alla firma degli atti di competenza del dirigente dell'Ufficio Trasferimento tecnologico alla luce della nuova organizzazione dell'amministrazione, di cui al richiamato Regolamento di organizzazione;

**VISTO** l'art. 2, comma 1, lettera a) e lettera l) dello Statuto che prevede come attività istituzionale del CREA lo sviluppo e l'adozione dell'innovazione tecnologica nei settori produttivi, e l'attività di registrazione e tutela delle varietà vegetali in conformità alle norme nazionali e internazionali che regolano il settore;

**VISTO** il Decreto del Direttore Generale del CREA n. 239 del 22/02/2018 "Approvazione della Guida Operativa essenziale per la tutela della Proprietà Intellettuale del CREA e indicazioni procedurali per la valorizzazione della stessa attraverso la finalizzazione di contratti attivi";

**VISTA** la nota prot. 1200 del 28/01/2020, con cui il Direttore del Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura ha richiesto l'avvio della procedura per la concessione di licenza esclusiva per la moltiplicazione ai fini della valorizzazione commerciale della selezione di pesco denominata FRF 813, previo deposito di Privativa comunitaria, dandone le motivazioni con elementi tecnici di competenza;

**VISTA** la Determina n. 33-D1 del 06/02/2020 del Dirigente dell'Ufficio Trasferimento tecnologico, con la quale era approvato il testo dell'Avviso per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per la concessione di licenza esclusiva per la moltiplicazione ai fini della valorizzazione commerciale della selezione di pesco denominata FRF 813, previo deposito di Privativa comunitaria, e che ai sensi del disposto normativo L. n. 241/1990 e s.m.i. il Direttore del Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura era individuato come responsabile del procedimento e gli era demandato l'espletamento di tutte le fasi preparatorie e successive del procedimento fino alla preparazione del testo contrattuale;

**VISTO** l'Avviso pubblicato sul sito istituzionale del CREA in data 13/02/2020 (prot. n. 9174 del 12/02/2020), recante "Invito a presentare manifestazioni di interesse per l'acquisizione di un contratto di licenza esclusiva per la moltiplicazione ai fini della commercializzazione della selezione di nettaria denominata FRF 813 previo deposito di privativa comunitaria";

**PRESO ATTO** della Determina n. 286 del 01/09/2020 del Direttore del Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura, con la quale a seguito della pubblicazione dell'Avviso di cui al punto precedente viene individuata la Ditta ritenuta idonea quale soggetto cui affidare licenza esclusiva per la moltiplicazione ai fini della valorizzazione commerciale della selezione di pesco denominata FRF 813;

**VISTO** lo schema di “Contratto di licenza esclusiva per la moltiplicazione ai fini della valorizzazione commerciale della selezione di nettarina “FRF 813”, trasmesso all’Ufficio Trasferimento tecnologico con nota prot. n. 99042 del 23/12/2020, che, come Allegato, costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determina;

**TENUTO CONTO** che il predetto schema di Contratto risulta coerente con le procedure di valorizzazione di cui al citato Decreto del Direttore Generale del CREA n. 239 del 22/02/2018 e pertanto si può dare avvio alla fase di negoziazione preliminare alla sottoscrizione dello stesso;

**CONSIDERATO** che la gestione degli aspetti amministrativo/contabili relativi al Contratto di cui all’Allegato è in capo al Direttore del Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura

### **DETERMINA**

Per quanto riportato in premessa, che costituisce parte integrante della presente Determina:

#### **Articolo 1**

Di approvare lo schema di “Contratto di licenza esclusiva per la moltiplicazione ai fini della valorizzazione commerciale della selezione di nettarina “FRF 813” che, come Allegato, costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determina, al fine di dare avvio alla fase di negoziazione preliminare alla sottoscrizione degli stessi.

#### **Articolo 2**

Il Direttore del Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura curerà la gestione degli aspetti amministrativo/contabili relativi al Contratto di cui all’Art. 1.

#### **Articolo 3**

È assicurata adeguata pubblicità alla presente Determina mediante pubblicazione sul sito istituzionale del CREA. Copia della presente Determina viene trasmessa al Direttore del Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura per il seguito di competenza, nonché alla Direzione Generale del CREA, per opportuna conoscenza.

F.to Corrado Lamoglie  
Dirigente

**CONTRATTO DI LICENZA ESCLUSIVA PER LA MOLTIPLICAZIONE AI FINI DELLA  
VALORIZZAZIONE COMMERCIALE DELLA SELEZIONE DI NETTARINA "FRF 813"**

TRA

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (di seguito CREA) con sede legale in via Po, 14 – 00198 Roma, Codice Fiscale 97231970589 e Partita IVA 08183101008, nella persona del Dott. Stefano Vaccari, nella sua qualità di Direttore Generale del CREA, .....

E

La Ditta .....

**PREMESSO CHE**

- Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, istituito dal D.Lgs. n. 454 del 29.10.1999, persegue le sue finalità istituzionali attraverso proprie strutture scientifiche (Centri di ricerca) come previsto all'art. 1, comma 4, dello Statuto adottato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali con D.M. n. 1165 del 27.1.2017;
- Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera l) dello Statuto e del suddetto Piano, il CREA svolge attività di registrazione e tutela delle varietà vegetali in conformità alle norme nazionali e internazionali che regolano il settore, garantendo, anche attraverso il miglioramento genetico e le scienze economiche per la conservazione e la gestione della biodiversità, la valorizzazione delle produzioni;
- Il CREA intende assicurare alle nuove varietà vegetali sviluppate presso le proprie strutture di ricerca, in quanto organismo costituente, un'ampia diffusione anche nell'ambito del processo di trasferimento dei risultati alle imprese;
- Presso la sede di Forlì del Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura è stata sviluppata la selezione di nettarina FRF 813 (Allegato 1), in avanzata fase di studio, ancora non protetta da privativa, né iscritta ad alcun registro nazionale;
- Il CREA per il tramite del Centro di Ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura ha inteso acquisire, con Avviso pubblicato il 13/02/2020 (prot. n. 9174 del 12/02/2020), manifestazioni di interesse da parte di Aziende/Ditte con sede legale nell'Unione Europea, finalizzate alla sottoscrizione di un "Contratto di licenza esclusiva dei diritti di moltiplicazione ai fini della commercializzazione della selezione di nettarina denominata "FRF 813" previo deposito di privativa comunitaria";
- La DITTA, in risposta all'Avviso citato, ha manifestato interesse (prot. n. 0014615 del 28/02/2020) ad ottenere un Contratto di licenza esclusiva di moltiplicazione ai fini della commercializzazione per la selezione di nettarina FRF 813 per il territorio dell'Unione Europea e della Svizzera;
- Il CREA, per il tramite del Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura, con Determina direttoriale n. 286 del 01/09/2020, ha individuato la DITTA quale soggetto cui affidare la licenza esclusiva di moltiplicazione ai fini della commercializzazione della selezione di nettarina denominata "FRF 813" previo deposito di privativa comunitaria, come si evince dalla documentazione in riscontro al predetto Avviso, per la sua esperienza nella coltivazione del pesco e la sua capacità di assicurare un'ottimale valorizzazione commerciale della varietà;
- Con Determina dell'Ufficio Trasferimento tecnologico n. .... del ..... è stato approvato il presente schema di 'Contratto di licenza esclusiva per la moltiplicazione ai fini della valorizzazione commerciale della selezione di nettarina FRF 813';

- Le Parti intendono con il presente contratto ("Contratto") definire i termini e le condizioni per la concessione, in regime di esclusiva, del diritto di riprodurre ai fini della diffusione commerciale, la selezione di nettarina FRF 813, previo deposito di privativa comunitaria.
- Il presente atto è redatto con riferimento alla legislazione italiana e ad essa è sottoposto con particolare riferimento agli effetti sul contratto degli adempimenti previsti.

## **SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

### **Art. 1 Valore delle Premesse e degli Allegati**

Le premesse e gli Allegati del presente Contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto e devono intendersi vincolanti per le Parti in ragione degli specifici obblighi e diritti che in capo alle stesse ne conseguono.

### **Art. 2 Oggetto del Contratto e Territorio**

CREA concede alla DITTA una licenza esclusiva per la moltiplicazione e la valorizzazione commerciale della selezione di nettarina FRF 813 (breeder's reference: FRF 1994.813), previo deposito di privativa comunitaria, alle condizioni di seguito riportate:

La DITTA curerà il deposito di Privativa comunitaria della selezione oggetto del Contratto (breeder's reference: FRF 1994.813) presso il CPVO di Angers, Francia, a nome e per conto dell'Organismo costituente e titolare dei diritti patrimoniali, CREA Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria.

La DITTA, a sua discrezione e a sue totali spese, potrà decidere di effettuare preventivamente il deposito di privativa nazionale in Ungheria presso i rispettivi uffici competenti salvo restando che la protezione debba essere poi estesa a tutto il territorio dell'Unione Europea tramite privativa comunitaria. Resta inteso che fino al momento in cui la domanda di privativa riguarderà il solo territorio ungherese, di fatto la licenza esclusiva sarà concessa solo per quel territorio e la ditta non sarà autorizzata a effettuare attività commerciale al di fuori di esso. Solo in seguito al deposito della privativa comunitaria, la DITTA potrà estendere la privativa in Svizzera, sostenendone tutte le spese.

La proposta di denominazione varietale da attribuire alla Privativa in sede di deposito della domanda di protezione potrà essere proposto dalla DITTA, ma sottoposto al giudizio finale del CREA. CREA riceverà in copia tutti i documenti e le comunicazioni relativi alla Privativa.

Tutte le spese per la protezione e registrazione della selezione saranno a totale carico della DITTA. Le parti concordano che la DITTA gestisca le procedure di deposito, concessione e mantenimento in vita della Privativa. CREA si renderà disponibile a fornire alla DITTA tutta la documentazione che si dovesse rendere necessaria a tal fine.

Successivamente al deposito della domanda di privativa comunitaria, la DITTA sarà autorizzata, in forma esclusiva, a moltiplicare e commercializzare le piante della varietà e valorizzare pertanto la varietà all'interno dei paesi coperti da privativa comunitaria, ovvero l'Unione Europea.

Successivamente all'avvenuta estensione della privativa in Svizzera, la DITTA sarà autorizzata, in forma esclusiva, a moltiplicare e commercializzare le piante della varietà in tale paese.

L'eventuale estensione in altri paesi extra UE dovrà essere preventivamente richiesta formalmente e accordata dal CREA.

Qualora il riscontro fosse positivo, la DITTA si farà carico dell'importazione del materiale di base, delle pratiche di quarantena e della registrazione e protezione brevettuale della varietà a nome di CREA nel territorio extra UE in cui la DITTA intenda operare. Le condizioni concordate per ciascun altro territorio extra UE saranno oggetto di specifico addendum da allegarsi al presente contratto.

La DITTA si impegna a moltiplicare, produrre e commercializzare solo materiale in buono stato fitosanitario. La DITTA è autorizzata a produrre, moltiplicare e commercializzare materiale CAC fino a

quando non saranno state prodotte quantità sufficienti di piante madri per ottenere materiale certificato.

Gli oneri finanziari necessari al mantenimento e ai relativi controlli sanitari e genetici della varietà saranno ad esclusivo carico della DITTA come riportato nell'Art.4.

Ai fini di una migliore organizzazione e diffusione commerciale della varietà, la DITTA potrà concordare con il CREA il deposito di un marchio commerciale. L'eventuale decisione di procedere al deposito presso gli uffici competenti dovrà essere formalizzata tra le Parti con atto scritto, contenente anche uno specifico piano di gestione e sfruttamento del marchio stesso, che costituirà parte integrante del presente contratto.

Qualora la DITTA non fosse più interessata alla prosecuzione e/o mantenimento della Privativa, dovrà comunicare la propria intenzione per iscritto a mezzo lettera raccomandata internazionale (o mezzi equivalenti) almeno 60 giorni prima della scadenza dei termini. In tal caso, CREA potrà decidere se mantenere o abbandonare la Privativa. Qualora CREA fosse d'accordo con l'abbandono della Privativa, la Azienda/Ditta dovrà fare tutto ciò che si rendesse necessario per l'abbandono del titolo. Al contrario, qualora CREA volesse mantenere il titolo di privativa vegetale, CREA subentrerà alla Azienda/Ditta nei costi di mantenimento e gestione del titolo di privativa o potrà decidere di affidarne la gestione ad altre Aziende/Ditte. La DITTA sarà comunque tenuto al pagamento di tutte le spese previste dalla procedura di protezione fino al momento dell'avvenuta rinuncia, impegnandosi a sottoscrivere i documenti o atti che siano necessari per consentire all'altra Parte di procedere alla prosecuzione e/o mantenimento della Privativa.

In caso di estensione della protezione della varietà e della diffusione in altri paesi al di fuori dell'UE, si applicano le stesse condizioni previste nei precedenti punti.

### **Articolo 3 – Sublicenze**

Al fine del raggiungimento della migliore diffusione della varietà, la DITTA potrà avvalersi, oltre che della propria struttura tecnica e commerciale, anche di altre aziende/ditte con le quali potrà sottoscrivere appositi Contratti di sub-licenza o anche di moltiplicazione che dovranno rispettare i diritti nascenti del presente Contratto in favore del CREA e dovranno avere termine contestualmente alla scadenza del presente Contratto o alla cessazione dello stesso a qualsiasi titolo.

Le aziende che sottoscriveranno Contratti di sub-licenza o anche di moltiplicazione effettueranno la loro attività sotto la responsabilità della DITTA a cui dovranno comunicare ogni anno, i quantitativi di piante prodotte e commercializzate. Sarà poi cura della DITTA comunicare a CREA tali quantitativi come precisato all'art. 6 e versare le rispettive royalty incassate a CREA.

### **Art.4 Riconoscimento del Costitutore, Mantenimento della fonte primaria e Responsabilità**

La DITTA riconosce il CREA quale Organismo Costitutore e Titolare della selezione di nettarina FRF 813. In fase di presentazione della domanda di privativa presso gli Uffici competenti (CPVO o al di fuori del territorio UE) la DITTA seguirà le indicazioni che il CREA fornirà (richiamate in Allegato 1), unitamente alla documentazione formalmente necessaria per il deposito della domanda.

La DITTA provvederà, a sue spese, alla messa a punto di un sistema vivaistico affidabile per la produzione di piante sane e di elevata qualità da destinare alla coltivazione, a partire dal materiale fornito e autorizzato da CREA. A tal scopo, la DITTA si occuperà della costituzione e mantenimento della fonte primaria presso l'istituto nazionale tedesco LTZ Augustenberg.

Il CREA, o soggetto da esso delegato, ha la facoltà dietro semplice richiesta ed a sue spese, di verificare la corrispondenza genetica e lo stato sanitario delle piante nel vivaio di moltiplicazione fino al momento della commercializzazione.

### **Art. 5 Durata del Contratto**

Il presente Contratto, valido dalla data di sottoscrizione dello stesso, sarà pari alla durata della privativa comunitaria, o alla durata dei diritti acquisiti a fronte di eventuali successive estensioni territoriali, fatto salvo quanto espressamente indicato agli Artt. 13 e 14, e non potrà essere rinnovato tacitamente.

Qualora all'esito degli esami tecnici, il CPVO o qualunque altro Ufficio al di fuori del territorio UE nel quale si sia proceduto a proteggere la selezione di nettarina, decida di non concedere per qualsiasi motivo la privativa, il Contratto dovrà intendersi immediatamente risolto esclusivamente per quel territorio e rimarrà valido per gli altri territori ove la varietà risulti ancora tutelata.

CREA non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile per la mancata concessione della protezione brevettuale né per eventuali danni che potrebbero incorrere alla DITTA derivanti dalla mancata concessione della protezione brevettuale.

Resta fermo l'impegno delle Parti a rinegoziare o confermare i termini economici e tecnici a scadenze quinquennali fino al termine del Contratto in ragione dell'andamento favorevole di mercato.

La rinegoziazione potrà essere concordata via mail, ma accettata formalmente tra le Parti in forma scritta a mezzo raccomandata internazionale o altro mezzo equivalente. Nel caso in cui non si addivenisse ad un accordo tra le Parti, il Contratto sarà da considerarsi immediatamente risolto, fermo restando il rispetto del versamento del corrispettivo maturato fino al momento della risoluzione.

#### **Art. 6 Gestione finanziaria e Corrispettivi**

La DITTA, successivamente alla firma del presente contratto, previa regolare fattura emessa da CREA, si impegna a versare un entry fee pari a .....

La DITTA si impegna a sostenere interamente le spese direttamente o indirettamente connesse alla protezione e registrazione della selezione (Art. 2).

Previo fattura emessa da CREA, la DITTA sarà tenuta a pagare una royalty pari a ..... se calcolata per pianta commercializzata o a ..... se calcolata per pianta innestata. La modalità di calcolo dell'importo royalty sarà applicata dalla DITTA caso per caso a seconda di quanto contrattualizzato con i partner sublicenziatari.

Gli importi dovuti saranno versati a CREA al netto di ogni eventuale trattenuta fiscale che la DITTA è tenuta a versare. La DITTA si impegna ad effettuare il pagamento entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture.

A partire dalla campagna 2027, e ogni 5 (cinque) anni la royalty per pianta verrà incrementata nella misura del 5% salvo quanto previsto al precedente articolo 5.

In caso di estensione della protezione e diffusione in altri paesi extra UE, il valore della royalty potrà essere oggetto di rinegoziazione tra le Parti valutando caso per caso il mercato di riferimento. Le condizioni concordate per lo specifico territorio saranno riportate nello specifico addendum richiamato al precedente Art. 2 accettato formalmente dalle parti e parte integrante del presente Contratto.

Annualmente, entro il 30 giugno, considerata come data di fine campagna di commercializzazione dell'anno precedente, la DITTA si impegna ad inviare a CREA, la documentazione relativa alla moltiplicazione e commercializzazione della varietà: quantità di piante commercializzate nella campagna appena conclusa; piante eventualmente invendute.

Al fine di consentire i controlli previsti al successivo articolo 8, la DITTA si impegna ad inviare a CREA, entro il 30 ottobre di ogni anno, una dichiarazione riportante località ed ubicazione dei vivai ove vengono moltiplicate le piante della varietà e numero di piante innestate a dimora.

Il corrispettivo dovrà essere versato sul conto corrente intestato al CREA presso la Banca BNL, Agenzia di Roma - Via Degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 Roma (IBAN IT 19S010050338200000218660) CIN S BIC/SWIFT: BNLITRR, indicando nella causale del pagamento le indicazioni specificate dal CREA in fattura, la sigla "OFA 1.02.12.04 Forlì" ed il numero della fattura stessa.

La prima dichiarazione di vendita delle piante dovrà essere inviata entro la fine della 1° campagna di commercializzazione, ossia il 30 giugno 2023. A seguito di tale comunicazione, CREA emetterà pertanto la prima fattura per royalty dovute.

La DITTA conserverà per un periodo di cinque anni la documentazione attinente alla produzione e la vendita delle piante, permettendo al CREA, o ad altro soggetto da esso delegato, di esaminare e verificare episodicamente tale documentazione, offrendo ogni assistenza necessaria in tale attività di verifica.

#### **Art. 7 Obiettivi di vendita e Clausola di salvaguardia**

La DITTA si impegna alla migliore diffusione della varietà indicando il seguente obiettivo minimo di vendita di piante a partire dalla campagna 2022/23: ..... piante per la campagna 2022/23 e 2023/24, ..... piante per le campagne 2024/25 e 2025/26.

Ferme restando eventuali cause di forza maggiore, nell'eventualità che per due annualità consecutive il quantitativo annuale previsto non venisse raggiunto, il CREA potrà addivenire a risoluzione del Contratto senza che ciò costituisca titolo per un'eventuale azione di risarcimento del danno.

Tali obiettivi potranno essere riesaminati e concordati tra le Parti in fase di rinegoziazione del Contratto.

#### **Art. 8 Diritto di ispezione e Obblighi in ordine alla divulgazione**

Al fine di consentire la verifica del corretto adempimento degli obblighi assunti con il presente Contratto di licenza, il CREA ha il diritto, che la DITTA gli riconosce, di procedere con semplice richiesta, anche per il tramite di soggetti delegati, a verificare libri/registri e documenti amministrativo/contabili relativi alla moltiplicazione e commercializzazione della varietà oggetto del presente Contratto. A tal fine, la DITTA si obbliga a tenere una ordinata contabilità. Quallsivoglia eventuale ispezione, sarà effettuata da un soggetto indipendente, a intervalli non superiori ad una volta l'anno, vincolato da un obbligo di segretezza anche nei confronti di CREA, per ciò che non riguarda il presente Contratto.

La DITTA si impegna ad utilizzare il nome della varietà in modo corretto e non lesivo dell'immagine dell'Ente, nonché ad indicare CREA Centro di Ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura quale costituente della varietà, in qualsiasi documentazione ove richiesto dalla normativa vigente dandone opportuna comunicazione al CREA.

Al fine di accertare che siano rispettate le clausole contrattuali, CREA si riserva la facoltà di attuare controlli presso le sedi della DITTA (anche attraverso soggetti da esso delegati) durante le fasi di moltiplicazione, di lavorazione e di commercializzazione delle piante. La DITTA si impegna a consentire l'accesso ai propri vivai al personale di CREA (o a suoi delegati) per la verifica di quanto dichiarato e/o delle superfici vivaistiche interessate dalla cultivar, mettendo a disposizione ogni mezzo atto allo scopo.

#### **Art. 9 Mutazioni**

Qualsiasi mutazione delle varietà individuata dalla DITTA dovrà essere immediatamente segnalata a CREA, che ne assumerà la proprietà.

Il materiale vegetale di ciascuna mutazione individuata dalla DITTA dovrà essere fornito gratuitamente a CREA al fine di avviare i necessari controlli genetici. Per la durata di un anno a decorrere dalla comunicazione di individuazione della mutazione, la DITTA si asterrà dal moltiplicare la mutazione individuata.

Nel caso in cui la mutazione sia talmente diversa dalla varietà originale da costituire una nuova cultivar, la DITTA avrà diritto ad una opzione sull'eventuale Contratto di licenza che il CREA riterrà di voler concedere per moltiplicare e commercializzare le piante di tale mutazione. Gli aspetti economici saranno definiti da CREA nell'ambito di un ulteriore nuovo Contratto.

#### **Art. 10 Garanzie**

La selezione di nettarina "FRF 813" viene concessa allo stato in cui si trova e senza alcuna espressa garanzia di produttività o altre garanzie di altro tipo, implicite o espresse.

Il CREA non garantisce in alcun modo:

- che la selezione non sia stata oggetto di contraffazione da parte di Terzi;
- che la privativa venga concessa;
- l'idoneità della selezione ad un particolare uso e la sua immunità da difetti.

### **Art. 11 Clausola di manleva**

La DITTA assume, con il presente Contratto in esclusiva, la piena responsabilità della diffusione ai fini della valorizzazione commerciale della selezione di nettarina FRF 813.

CREA non sarà responsabile per eventuali danni, richieste di risarcimento e/o pretesa che dovesse essere avanzata da terzi nei confronti dell'Ente, conseguentemente alla violazione di anche un solo degli obblighi previsti da presente Contratto.

### **Art. 12 Contraffazioni**

Con la sottoscrizione del presente Contratto, la DITTA si impegna a collaborare con CREA al fine di contrastare eventuali attività di contraffazione e/o usi non autorizzati della varietà nonché ad intraprendere ogni ragionevole azione volta a prevenire tali contraffazioni e/o usi non autorizzati.

Qualora la DITTA venga a conoscenza di possibili contraffazioni, usi non autorizzati della suddetta varietà o comportamenti scorretti lesivi dei diritti oggetto del presente Contratto da parte di terzi, dovrà darne immediata comunicazione per iscritto al CREA.

In caso di accertata contraffazione della varietà, le Parti concorderanno in buona fede eventuali azioni legali congiunte per tutelare i propri diritti.

### **Art. 13 Inadempimenti e risoluzione del contratto (restituzione della varietà)**

Il CREA si riserva di risolvere il Contratto qualora anche una sola clausola non venga rispettata o nei casi di inadempimenti gravi o ritardi non sanati, in particolare il rispetto delle clausole di cui all'articolo 6 relativo al pagamento dei corrispettivi previsti, all'Art. 7, riguardante le produzioni minime da garantire come obiettivi di vendita, nonché all'art. 2, riguardante le modalità di estensione della privativa vegetale nei diversi territori.

Nell'ipotesi di inadempimento la DITTA dovrà provvedere entro 30 giorni dalla ricezione della diffida ad adempiere, da trasmettere all'altra parte a mezzo raccomandata a/r. Trascorso detto termine il Contratto si intenderà risolto ai sensi dell'art. 1454 c.c.

Nell'ipotesi di risoluzione anticipata del presente Contratto, qualora la DITTA non intraprenda le attività conseguenti alla finalità di diffusione della varietà o non sia in grado di giustificare il mancato raggiungimento degli obiettivi di diffusione convenuti all'Art. 7, le Parti concordano fin d'ora che essendo venuti meno i presupposti del presente Contratto la varietà tornerà nella completa disponibilità del CREA. La risoluzione del presente contratto comporterà l'immediato divieto di avviare ulteriori moltiplicazioni, coltivazioni e commercializzazioni della varietà in oggetto da parte della DITTA.

Conseguentemente alla risoluzione, la DITTA (ed eventualmente le aziende sub-licenziatarie) non potrà più disporre del materiale vegetale fornito e dovrà provvedere alla distruzione del materiale in proprio possesso. La verifica dell'avvenuta distruzione del materiale vegetale sarà effettuata dal CREA, o da soggetto da esso delegato, a seguito della comunicazione da parte della DITTA dell'avvenuta distruzione che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla risoluzione.

Il presente Contratto sarà inoltre risolto di diritto senza necessità di preavviso e senza alcun indennizzo nel caso in cui la DITTA sia sottoposta a fallimento o ad altra procedura concorsuale (fusione o confluenza in altra Società) o si trovi in uno stato di incapacità conclamata di far fronte alle proprie obbligazioni.

La DITTA, pena la risoluzione del Contratto, non può cedere in tutto o in parte i diritti e gli obblighi derivanti dal presente Contratto, se non nei limiti di cui al precedente Art. 3 del Contratto.

### **Art. 14 Diritto di Recesso**

Ciascuna parte può recedere dal presente contratto in ogni momento, per giustificato motivo, con lettera raccomandata a/r, con almeno 60 giorni di preavviso da cui emergano i predetti giustificati motivi.

In tal caso la DITTA sarà comunque tenuta a provvedere al pagamento degli importi dovuti al CREA, maturati fino a quel momento.

In caso di recesso o risoluzione del Contratto, la varietà tornerà nella completa disponibilità del CREA come indicato nel precedente Art. 13.

#### **Art. 15 Oneri fiscali**

Le parti convengono che il presente Contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del combinato disposto degli artt.5, c.2 e 40, c.1 del D.P.R. del 131/1986.

L'imposta di bollo, assolta in modo virtuale (autorizzazione n. 34200 del 3.5.2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Lazio - Ufficio Gestione Tributi), sarà interamente a carico di CREA.

Le spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente il presente Contratto, esclusa l'imposta di bollo di pertinenza del CREA, sono a carico della DITTA.

#### **Art.16 Tutela dei dati personali**

In relazione alla tutela dei dati personali, le Parti dichiarano di essere a conoscenza delle norme di cui al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) n. 679/2016 (GDPR) e di volersi uniformare ad esso nella gestione dei dati che dovessero essere oggetto di trattamento.

Titolari del trattamento dei dati personali sono il CREA, nella persona del Direttore del Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura, e la DITTA. Entrambe le Parti sono Responsabili della gestione dei dati che, in applicazione al presente contratto, dovessero essere oggetto di trattamento.

Idonea informativa sulle modalità e finalità della gestione dei dati con l'indicazione delle misure di sicurezza ed il riconoscimento dei diritti, sarà consegnata dalle Parti ad eventuali soggetti terzi interessati.

Le Parti si impegnano a non utilizzare le informazioni personali contenute nel presente Contratto nonché le informazioni oggetto di trattamento, garantendo, pertanto, la riservatezza dei dati personali degli interessati, siano essi acquisiti dalle Parti che raccolti in fase di esecuzione delle attività. Le Parti si vincolano altresì a non comunicarli e/o diffonderli presso terzi.

#### **Art. 17 Norme applicabili e Controversie**

Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.

Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente Contratto che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto di collaborazione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo l'accordo, al fine di risolvere ogni eventuale controversia le Parti individuano come Foro competente quello di Roma.

#### **Art. 18 Comunicazioni**

Il CREA, nella persona del Direttore Generale f.f., relativamente al presente Contratto, dà mandato per la gestione degli aspetti amministrativo/contabili (a titolo esemplificativo e non esaustivo per il monitoraggio, la gestione, la riscossione del corrispettivo, la verifica delle condizioni tecniche e quant'altro necessario per la gestione e la valorizzazione della varietà vegetale di cui al presente Contratto) al Direttore del Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura.

Per qualsiasi comunicazione relativa al presente Contratto, si stabiliscono i seguenti riferimenti:

##### Per il CREA

Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura, Sede Operativa in Via La Canapona, 1 bis - 44121 Forlì (FC), tel: +39 0543 89566, mail: [brevettifrutta.frf@crea.gov.it](mailto:brevettifrutta.frf@crea.gov.it); pec: [ofa@pec.crea.gov.it](mailto:ofa@pec.crea.gov.it)

e p.c.

CREA -Ufficio Trasferimento Tecnologico, Via Po 14 - 00198 Roma tel: 06 47836458, mail: [trasferimentotecnologico@crea.gov.it](mailto:trasferimentotecnologico@crea.gov.it), pec: [trasferimentotecnologico@pec.crea.gov.it](mailto:trasferimentotecnologico@pec.crea.gov.it)

Per la DITTA

.....

.....

Sarà cura di ciascuna delle Parti comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati sopra riportati.

#### **Art. 19 Disposizioni generali**

Qualsiasi comunicazione, modifica, rinuncia di facoltà e/o diritti previsti nel presente contratto, sarà efficace solo se concordata tra le parti e trasmessa con raccomandata A/R. Tutte le comunicazioni saranno inviate agli indirizzi indicati all'Art. 18 (Comunicazioni) del presente Contratto.

Il presente Contratto, redatto in lingua italiana, si intende interamente compreso ed accettato dalle Parti. Qualsiasi termine, condizione o garanzia diversi da quelli contenuti nel presente Contratto, per essere validi dovranno essere redatti per iscritto ed essere firmati congiuntamente.

Qualora qualsiasi clausola del Contratto dovesse essere ritenuta invalida e/o non eseguibile, tale vizio non importerà l'invalidità delle restanti clausole del Contratto che continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia. Le Parti espressamente rinunciano ad ogni pretesa per danni che possa nascere come risultato di un tale vizio.

Il presente Contratto, costituito da n. 10 premesse e n. 19 articoli, viene redatto in duplice copia e sottoscritto dalle Parti.

#### **Per il CREA**

Il Direttore Generale

Dott. Stefano Vaccari

#### **Per la DITTA**

Il Legale Rappresentante

....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 del C.C. i sottoscritti dichiarano di approvare le disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 17 del presente Contratto.

#### **Per il CREA**

Il Direttore Generale

Dott. Stefano Vaccari

#### **Per la DITTA**

Il Legale Rappresentante

....

## FRF 813

**Origine:** Selezione ottenuta dall'allora ISF-FO (Istituto Sperimentale per la Frutticoltura, Sezione di Forlì, ora confluito in CREA Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura) dall'incrocio ((Romea x Maybelle) x self).

Selezionata nel 1999 nell'azienda sperimentale di Magliano, Forlì.

**Codice del costitutore:** FRF 1994.813

**Organismo titolare dei diritti patrimoniali :** CREA Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria

**Breeders:** Brandi Federica, Giovannini Daniela, Liverani Alessandro, Sirri Sandro



**Descrizione:** L'albero è di medio vigore e con portamento espanso, di elevata e costante produttività. L'epoca di fioritura è medio-tardiva (2 giorni dopo a Redhaven). Il frutto è una nettarina di pezzatura medio-piccola, di forma rotondo-obolata, regolare; la buccia è glabra, di colore giallo intenso, privo di pigmentazione rossa; la polpa è soda, non melting, clingstone, di colore giallo intenso privo di pigmento rosso; il sapore è ottimo, aromatico, tendenzialmente acidulo; l'epoca di raccolta è la II decade di luglio (+ 5 giorni rispetto a Redhaven).

Si adatta bene a tutti gli ambienti con caratteristiche climatiche simili a quelli della zona in cui è stata selezionata ed è adatta a climi da mediterraneo a continentale.

La selezione è stata selezionata e valutata in collezione a partire dal 2001 presso l'azienda di Magliano di Forlì ed è stata testata in provincia di Caserta, in Spagna (Catalogna), in Germania (Freiburg), dando buoni risultati di adattabilità ambientale.